



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## DETERMINA

**Oggetto:** Determina a contrarre per l'affidamento dei *"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il miglioramento della fruizione per l'area archeologica di Pompei"*.

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"*;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il *"Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (pubblicato sulla GURI n.274 del 25.11.2014)"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 12 gennaio 2017 (pubblicato sulla GURI del 10 marzo 2017) che attribuisce alla Soprintendenza Pompei la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei;

**VISTO** il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"*, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;

P  M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n.169 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2021, che attribuisce al dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel l'incarico di Direttore generale per il Parco Archeologico di Pompei;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto della Ales S.p.A., ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società *“svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti*

forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT;

**CONSIDERATO** che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales S.p.A. all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales S.p.A. "un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti";

**VISTO** l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernenti i requisiti per la sussistenza della "relazione *in house*";

**VISTO** l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società *in house* per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco costituito presso l'ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

**VISTE** le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che "a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento *in house*", mentre il punto 5.3 specifica che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici";

**CONSIDERATO** che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, *in house*, del Ministero;



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**CONSIDERATO** che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la domanda n. 679, effettuata dal MIBACT mediante l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 3 aprile 2018;

**VISTO** l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i *"Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT"*;

**VISTA** l'iscrizione del Ministero nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, avvenuta in data 14 novembre 2019;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b, ai sensi del quale "non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**VISTO** il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (GU n. 51 del 1° marzo 2021);

**VISTO** il dettato dell'art. 1-ter, comma 1, del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale *"Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il*

P O M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

*fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Non si applica il comma 2 dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici”;*

VISTA la Circolare n. 44 del 30.09.2022 con la quale il Segretariato Generale segnala che *“nella fase che precede la richiesta dell’offerta economica ad Ales S.p.A., ciascun centro di responsabilità ed Istituto autonomo che intenda acquistare uno specifico servizio dalla predetta società deve porre in essere l’attività di verifica prescritta dall’art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132”;*

**CONSIDERATO** che costituisce missione istituzionale di questo Parco archeologico porre in essere tutte le attività necessarie a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in sua gestione e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

**CONSIDERATO** che il Parco Archeologico di Pompei, a seguito della riapertura al pubblico, sta conseguendo risultati sempre più significativi anche in termini di numero di visitatori e di introiti da bigliettazione;

**CONSIDERATO** che questo Parco archeologico, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, intende assicurare la più ampia fruizione del patrimonio culturale ad esso affidato garantendo, da un lato, l’accesso ai propri visitatori del maggior numero di aree visitabili e attuando, dall’altro, l’apertura di nuovi percorsi di visita con cadenza stagionale;

**CHE** giornalmente sono attualmente aperti al pubblico circa 60 edifici dislocati nelle aree archeologiche di Pompei, *Oplontis, Stabiae e Boscoreale* e che detto numero è destinato ad aumentare nel corso dell’anno avendo il Parco archeologico in programma l’apertura di nuove aree, anche in ragione del completamento di diversi progetti di restauro;

**CONSIDERATO** che ad oggi il Parco Archeologico di Pompei, a fronte di una dotazione organica di 270 addetti ai servizi di vigilanza, può contare su un numero di sole 126 unità di personale inquadrato nei profili AFAV e OVA;

**CONSIDERATO** che l’attuale pianta organica del Parco archeologico, in considerazione dell’incremento del numero dei propri visitatori, nonché del numero e della estensione degli spazi visitabili, costituisce un limite oggettivo al raggiungimento dei summenzionati obiettivi di

valorizzazione risultando insufficiente a consentire a questo Parco archeologico di far fronte ai propri obblighi istituzionali, sia in termini di assistenza al pubblico, che di custodia dei beni;

**CHE** risulta, pertanto, imprescindibile dare corso ad una azione di rafforzamento dei servizi di assistenza al pubblico e di vigilanza;

**DATO ATTO** che con nota prot. 3008 del 22.03.2023 è stato attivato il procedimento ai sensi dell'art. 1ter del D.L. 21.9.2019 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 18.11.2019 n. 132 al fine di verificare la sussistenza e la disponibilità di personale in servizio da impiegare nelle attività necessarie al miglioramento della fruizione del patrimonio in gestione;

**DATO ATTO** che l'attività di verifica si è conclusa mediante la ricezione della nota di riscontro prot. n. 3051 del 23.03.2023 e che essa ha dato esito negativo;

**CONSIDERATO** che per assicurare la migliore fruizione del patrimonio culturale risulta necessario rafforzare il servizio di accoglienza al pubblico e di vigilanza con 52 unità di personale dal 01.04.2023 al 31.12.2023 e ulteriori 24 unità di personale nel periodo 01.04.2023 – 31.10.2023;

**VISTE** le indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale Musei prot. 6221 del 23.03.2023 con la quale si rappresenta *“la facoltà, anche contestualmente alla riduzione dei contratti in essere, di attivare nuovi contratti con Ales S.p.A., compatibilmente con le risorse economiche disponibili, al fine di far fronte a esigenze di ulteriore valorizzazione, per consentire, innanzi tutto, l'ampliamento della fruizione dei luoghi della cultura”*;

**CONSIDERATO** che il perdurare della carenza di personale, conseguente anche ai molteplici pensionamenti registrati nel corso degli ultimi anni, determina la necessità di avvalersi dei servizi erogati da Ales S.p.A.;

**VISTA** la nota di richiesta di offerta economica indirizzata ad Ales S.p.A., al cui contenuto si rinvia per il dettaglio dei servizi di accoglienza e vigilanza oggetto del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico della Procedura è il dott. Davide Russo,

**DISPONE**

# P O M P E I I

PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

1. di avvalersi, per le motivazioni rappresentate in premessa, dei servizi resi dalla Ales – Arte e Lavoro e Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Nazionale n. 243 (P. I. 05656701009), società soggetta al controllo e al coordinamento del Ministero della Cultura;
2. di richiedere ad Ales S.p.A. di formulare un'offerta economica per la esecuzione dei servizi di accoglienza e vigilanza delle aree archeologiche di competenza di questo Parco archeologico in ragione di 52 unità di personale dal 01.04.2023 al 31.12.2023 e ulteriori 24 unità di personale nel periodo 01.04.2023 – 31.10.2023;
3. di approvare a tal fine la nota contenente la richiesta di offerta economica indirizzata ad Ales S.p.A.;
4. di rinviare l'adozione di ogni altro provvedimento autorizzativo all'esito della presentazione da parte di Ales S.p.A. della preliminare offerta economica;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel